



COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE
PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

Codice ente: 10877

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 29/12/2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
PER SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente
RENOLDI ALESSIO	Consigliere Comunale	SI
DURANTINI FRANCO	Consigliere Comunale	SI
GANDOLFI SONIA	Consigliere Comunale	SI
PASETTI CEDRIK	Consigliere Comunale	
GANDOLFI GIORGIO	Consigliere Comunale	SI
PASIN GIROLAMO	Consigliere Comunale	SI
ZANOTTI EMANUELE	Consigliere Comunale	SI

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DOTT. LEONARDI PIPPO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSIO RENOLDI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Esce Pasetti C. Sono in aula 6 consiglieri.

Il Sindaco introduce gli argomenti posti ai numeri 2), 3) e 4) all'ordine del giorno per una discussione unica anche se poi le votazioni saranno separate. Sono tutti e tre delle conferme delle aliquote Tasi, IMU ed addizionale Irpef, in quanto la legge di stabilità 2017 impedisce aumenti tariffari. La tassazione rimane inalterata conclude il Sindaco.

Pasin G. ribadisce quanto già affermato in precedenza ed in riferimento al bilancio 2016. Si era già espresso su IMU ed addizionale Irpef. Gli aumenti fatti su questi due tributi vanno a scapito del cittadino al quale rimangono sempre meno soldi nelle sue tasche. Avete sostenuto nel programma elettorale, afferma Pasin, di non volere contrarre mutui, invece non l'avete fatto, prosegue e per tale eccesso di debiti avete dovuto aumentare le tasse negli anni passati sottolinea. In quanto all'IMU averla aumentata in passato non porta un vantaggio, dato che la gente non fa più lavori di sistemazione di immobili, mentre per quanto riguarda la Tasi, per fortuna, il Governo l'ha abolita dal 2016. Per una coerenza di pensiero con il passato il voto della minoranza su questi provvedimenti preannuncia che sarà contrario. Per quanto riguarda l'addizionale Irpef comunica ancora una volta che essa dovrebbe essere applicata con criteri inversamente proporzionali al reddito, dato che coloro dichiarano redditi più elevati sono penalizzati.

Il Sindaco replica che l'aumento di tassazione fatto tre anni fa era necessario a causa del taglio dei trasferimenti statali. Tagli fuori di ogni logica, rileva. Ricorda che le tasse comunali incidono meno del 5% del totale di tasse che paga una famiglia. Per fortuna lo Stato per quest'anno non ha previsto ulteriori tagli.

Pasin capisce le difficoltà, ma il suo voto contrario non è di natura ideologica, ma è legato a fatti concreti e motivati. Sul debito che c'era a carico del Comune pari a 2.500.000 euro, pesa ulteriormente avere acceso un mutuo di 500.000 euro, che a suo parere, è stato devastante per le finanze del Comune, tant'è che si è dovuto ristrutturare il debito in questo mese di dicembre. Fa presente, Pasin, che è miope pensare che con un debito al 132% dello Stato non sia una mina vagante per il Comune contrarre altri mutui. Occorreva cautela, afferma, dato che i tempi futuri non saranno proficui per le finanze degli Enti Locali. Dopo 8 anni di crisi non ci aspettiamo che finisca presto la crisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta unica comunale si compone di una componente riferita ai servizi indivisibili offerti dal Comune alla collettività, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha introdotto, tra le altre, le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 27.12.2013 in materia di TASI, a valere dal 1° gennaio 2016:

- a) art. 1, comma 14, lettera b) – prevede l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) art. 1, comma 14, lettera d) – regola il caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- c) art. 1, comma 14, lettera c) – prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, che l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- d) art. 1, comma 26 – è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite ai comuni per l'anno 2016, rispetto ai livelli di aliquote o addizionali applicabili per l'anno 2015 (con esclusione della TARI);

Visto altresì l'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che, tra le disposizioni in materia di IMU a valere dal 1° gennaio 2016, prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le abitazioni date in comodato gratuito, eliminando la facoltà per i comuni di assimilare il comodato gratuito all'abitazione principale, con le seguenti prescrizioni:

- a) il comodato deve essere tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado);
- b) l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario;
- d) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- e) deve essere presentata la dichiarazione IMU.

Considerato che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU e, pertanto, le disposizioni relative al comodato gratuito si applicano anche alla TASI (come chiarito dalla nota del Ministero delle Finanze del 29.01.2016);

Preso atto che in base a tali modifiche il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013);

Tenuto conto che, a fronte dei minori introiti derivanti dalle esenzioni in vigore a decorrere dal 2016, è previsto un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di spettanza dei comuni, come indicato all'art. 1, comma 17, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016;

Rilevato che il comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica e di anagrafe e servizi demografici, stimate in € 98.000,00, definire per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:

0,20 per cento	aliquota ordinaria, per tutte le tipologie di fabbricati, per le aree fabbricabili. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9
0,10 per cento	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Tenuto conto che per l'anno 2017 la percentuale dell'importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale a carico degli occupanti era stabilita nella misura del 30% e, conseguentemente, la quota del restante 70% era a carico del possessore, per cui risulta confermata per l'anno 2017 la quota del 70% a carico del possessore;

Richiamata la deliberazione n 7 del Consiglio Comunale del 30.04.2016 avente ad oggetto: “ Conferma delle aliquote TASI per l'anno 2016”;

Vista la legge di stabilità 2017 – Legge 1 dicembre 2016 n. 225 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 recante “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicata nella G.U. 2 dicembre 2016 n. 282 ;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Accertato che il gettito presunto della Tasi ammonta da € 98.000,00 ed il prospetto relativo alla distribuzione degli introiti sui servizi indivisibili costituirà un allegato al bilancio di previsione 2016;

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese, che ha dato il seguente esito:

- consiglieri presenti n. 6
- consiglieri votanti n. 6
- voti favorevoli n. 4
- voti contrari n. 2 (Pasin G. e Zanotti E.)
- astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

0,20 per cento	aliquota ordinaria, per tutte le tipologie di fabbricati, per le aree fabbricabili. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9
0,10 per cento	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- 2 di confermare la percentuale in vigore anche per l'anno 2017 dell'importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale nella misura del 30% a carico degli occupanti e del 70% a carico dei possessori, per cui resta confermata per l'anno 2017 la quota del 70% a carico del possessore, per le unità;
- 3 di dare atto che il gettito della TASI sarà destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nella tabella allegata.
- 4 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e modalità previsti dalle norme.
- 5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione che ha il seguente esito:
 - consiglieri presenti n. 6
 - consiglieri votanti n. 6
 - voti favorevoli n. 4
 - voti contrari n. 2 (Pasin G. e Zanotti E.)
 - astenuti n. 0



COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

PROVINCIA DI MANTOVA

Allegato alla deliberazione C.C. N. 39 del 29/12/2016

Pareri art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
CONFERMA DELLE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER SERVIZI
INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017

PARERE DEL RESPONSABILE

Il Sottoscritto Responsabile Area Finanziaria – Dott.ssa Laura Loatelli – ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto distinta.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Loatelli

Motivazione parere sfavorevole _____

PARERE CONTABILE

Il Sottoscritto Responsabile Area Economico-Finanziaria – Dott.ssa Laura Loatelli - ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto distinta.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Loatelli

Motivazione parere sfavorevole _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Alessio Renoldi

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 27/01/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria attesto che all'intervento l'impegno di cui al presente atto è provvisto della necessaria copertura finanziaria.

San Martino dall'Argine, 29/12/2016

Il Responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Laura Loatelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo

Dichiaro immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

San Martino dall'Argine, 29/12/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo
